

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati

Dott. Emilio Norelli - Presidente Relatore -

riunita in camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. omissis del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, passata in decisione all'udienza del 15 febbraio 2017, vertente tra

**BANCHE**

- appellanti -

**CORRENTISTA E FIDEUSSORE**

- appellati -

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 25-10-2004 CORRENTISTI proposero opposizione al decreto ingiuntivo n. omissis (erroneamente in atti indicato col n. omissis, che indicava invece il numero di iscrizione al ruolo generale), emesso il 22-07-2004, con il quale il Tribunale ordinario di Roma, su ricorso di omissis (già Banca omissis), aveva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 31.140,56, di cui € 26,132,72 per sorte capitale ed € 5.007,74 per interessi, oltre a interessi successivi fino al soddisfo al tasso convenzionale annuo del 12%, a titolo di saldo debitore dei conto corrente n. omissis, giusta ricognizione di debito sottoscritta da omissis in data 23-12-1998 e garantita da n. 27 vaglia cambiari rilasciati dallo stesso omissis ed avallati da omissis.

A sostegno dell'opposizione correntista e fideiussore eccepirono, in via pregiudiziale, la carenza di poteri rappresentativi dei dirigenti della banca, omissis, che avevano conferito la procura *ad litem* e, nel merito, di avere effettuato versamenti per € 12.859,78, di cui non si era tenuto conto nel determinare la somma a credito di controparte.

La Banca opposta, costituitasi, resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. omissis, depositata in data 16 giugno 2010, l'adito Tribunale, accogliendo l'eccezione pregiudiziale, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposenti.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello con atto di citazione notificato in data 15-10-2010 Banca, rappresentata da Banca (già omissis), quale cessionaria del credito in contestazione, e Banca (incorporante di omissis, già Banca), le quali hanno precisato le seguenti conclusioni: «1) ritenere creditrice di parte appellata l'esponente Banca, in qualità di

*Sentenza, Corte Appello di Roma, sez. seconda, Pres. – Rel. Norelli n. 1099 del 15 febbraio 2017*

successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., in sostituzione di Banca con la piena adesione di costei e come da patti negoziali intercorsi; 2) condannare parte appellata al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto n. omissis pari a euro 31.140,56, oltre interessi convenzionali di 12% dalla domanda sino al soddisfo, direttamente in favore di Banca, con l'adesione di Banca; in via subordinata, 3) accertare che l'appellante Banca, già Banca omissis e Banca omissis, aveva di già fornito prova della capacità processuale dei propri dirigenti; 4) condannare parte appellata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in ogni caso, 5) condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio».

Gli appellati, costituitisi con comparsa di risposta depositata il 23-11-2010, hanno resistito all'impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto; in subordine hanno eccepito la compensazione del credito preteso da controparte con la somma di euro 12.859,78.

In via pregiudiziale, va osservato che, a seguito dell'entrata, in vigore della legge 29 dicembre 2011, n. 212, il cui art. 2 detta norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., è superata la questione della tardività della costituzione della parte opponente nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. 17-5-2012, n. 7792, secondo cui «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 218 del 2011, il quale, per i procedimenti incorso alla data della sua entrata in vigore, autenticamente interpretando l'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., esclude che la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente sia automatica e ragionevolmente la carraia all'eventuale scelta acceleratoria compiuta dall'opponente stesso tramite assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello dell'art. 163bis, primo comma, cod. proc. civ.; invero, nella materia civile, sono pienamente legittime disposizioni retroattive, non solo interpretative, ma anche innovative, se giustificate sul piano della ragionevolezza e non contrastanti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, come la norma in questione, che non realizza un'indebita intrusione del legislatore nei procedimenti in corso, né un irragionevole attentato ai diritti del giusto processo; e Cass. 20-3-2013, n. 6989, secondo cui «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per il effetto dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica purché questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione comunque inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ., e non soltanto in caso di dimezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire abbreviato sia frutto di errore o di consapevole scelta dell'opponente, e ciò in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti proprie delle norme in materia di termini»).

L'appellante lamenta la erroneità della sentenza appellata, per avere il primo giudice, in violazione degli artt. 75 e 182 c.p.c., ritenuto privi di poteri rappresentativi i dirigenti della banca, omissis, che avevano conferito la procura *ad litem*.

La censura è fondata.

Invero, l'appellante Banca (già omissis, già Banca) ha prodotto già nel primo grado delibera del consiglio di amministrazione in data 20-07-1992 e, poi, in questo giudizio di appello, lo statuto sociale e la delibera del consiglio di amministrazione del 28-02-1991, nonché l'elenco nominativo dei dirigenti preposti alle varie aree e dipendenze della banca, tra i quali vi sono i menzionati omissis.

Da tali atti risulta che costoro erano investiti del potere di firma sociale, sia per atti sostanziali che per atti processuali.

Il rilievo del primo giudice, secondo cui dalla delibera del 1992 «non emerge la titolarità, da parte di omissis, di poteri di rappresentanza sostanziale, riguardanti il rapporto dedotto in causa» non può essere condiviso, in quanto, risultando dagli atti prodotti che essi erano preposti a determinate aree o dipendenze ed erano investiti, in ragione e in funzione della loro preposizione, dei poteri rappresentati-vi, sia sostanziali che processuali, deve ritenersi, in mancanza di specifica contestazione, che il rapporto controverso afferisse proprio al settore cui erano preposti.

D'altro canto, la Banca appellante, con lo stesso atto di appello, ha espressamente ratificato, *ad abundantiam*, l'operato dei predetti suoi dirigenti nel conferimento della procura ad litem.

Sul punto va osservato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, rilevando il difetto di rappresentanza, invitare la parte a regolarizzare la sua costituzione, all'uopo assegnando ad essa termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c..

Invero, la S. C. ha statuito che «l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti *ex tunc*, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass.-sez. un, 194-20104 n. 9217; conf. Cass. 24-10-2013, n. 24068).

Né l'integrazione documentale fatta con l'atto di appello può ritenersi tardiva, sia perché l'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*) ammette la produzione di nuovi documenti, ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, e quelli prodotti in questo giudizio sicuramente lo sono, sia perché «la legittimazione *ad processum*, riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 1824 secondo comma, cod. proc. civ., in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie» (Cass. 26-9-2013, n. 22099).

Ciò posto, venendo al merito della lite, va rilevato, da un lato, che non sono stati contestati i fatti costitutivi del credito azionato dalla Banca, quale risultante dalle ricognizioni di debito sottoscritte da omissis in data 23-12-1998 e dai 27 vaglia cambiari rilasciati dallo stesso correntista e avallati da fideiussore; dall'altro lato, che non sono stati contestati i fatti parzialmente estintivi del medesimo credito, ossia i versamenti per € 12.859,78, che gli appellati (già oppositori in primo grado) hanno affermato di avere fatto a decanto della loro esposizione debitoria verso la Banca,.

Deve, dunque, ritenersi sussistente il credito azionato per la somma di euro 18.280,78, oltre agli interessi al tasso convenzionale annuo del 12% dalla domanda giudiziale, ossia dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, al saldo.

Tale credito, nel corso del giudizio, è stato ceduto a Banca, per cui va fatta applicazione delle disposizioni dell'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso.

*Sentenza, Corte Appello di Roma, sez. seconda, Pres. – Rel. Norelli n. 1099 del 15 febbraio 2017*

Ne consegue che, avendo Banca (già omissis, già Banca) riproposto con l'atto di appello la domanda già proposta coi ricorso per ingiunzione, la quale perciò non può considerarsi domanda nuova, tale domanda va accolta per quanto di ragione, in totale riforma dell'appellata sentenza.

Per l'effetto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. omissis (n. omissis R.G.), gli appellati omissis vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di Banca della somma di € 18.280,78, oltre agli interessi al tasso convenzionale annuo del 12% dalla domanda giudiziale, ossia dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, al saldo.

In considerazione del parziale accoglimento di tale domanda, le spese processuali del doppio grado di giudizio vanno compensate per metà; gli appellati vanno condannati a rimborsare alla parte appellante l'altra metà, liquidata come in dispositivo (valore della causa: tra euro 26.000,00 ed € 52.000,00, per il secondo grado tabella 12, 4° scaglione, DM n. 55/2014).

L'esito della causa esclude l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c..

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da omissis, rappresentata da Banca (già omissis.), e Banca (Banca, già Banca omissis), con atto di citazione notificato in data 15-10-2010, nei confronti di omissis, contro la sentenza n. 13703/10, depositata in data 16 giugno 2010, emessa dal Tribunale ordinario di Roma, casi provvede:

a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna omissis, in solido fra loro, al pagamento in favore di Banca della somma di € 18.280,78, oltre agli interessi al tasso convenzionale annuo del 12% dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo n. omissis ( omissis R.G.), al saldo;

b) compensa per metà le spese processuali del doppio grado di giudizio; condanna correntista e fideiussore, in solido fra loro, a rimborsare alla parte appellante l'altra metà, che liquida, per il primo grado, in euro 2.700,00, di cui 1.200,00 per diritti ed euro 1.500,00 per onorari, oltre a rimborso forfettario (12,5%), IVA e CPA nella misura di legge; e, per il secondo grado, in € 5.137,00, di cui euro 380,00 per esborsi ed € 4.757,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2017.

**Il Presidente est.  
Dott. Emilio Norelli**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*